

== LYCEUM ==
CIRCOLO FEMMINILE ITALIANO



STATUTO




FIRENZE
TIPOGRAFIA ENRICO ARIANI
Via Ghibellina, 53-55

1909

= LYCEUM =

CIRCOLO FEMMINILE ITALIANO



STATUTO



FIRENZE

TIPOGRAFIA ENRICO ARIANI

Via Ghibellina, 55

1909



I. - Costituzione e scopo del Circolo.

ART. 1. - È costituito in Firenze un Circolo Femminile Italiano intitolato " Lyceum ,, col l' intento di incoraggiare la Donna agli studi o alle opere letterarie, artistiche, scientifiche e umanitarie, coltivando e favorendo l'attività femminile in ciascuno di questi campi intellettuali.

ART. 2. - Per raggiungere lo scopo prefissosi il Circolo adotterà i mezzi più vari e opportuni, collegando altresì la propria azione con quella dei Circoli omonimi già fondati in Inghilterra, in Francia e in Germania o che si fonderanno altrove.

ART. 3. - Il Circolo comprende le seguenti sezioni:

- 1° Letteratura ;
- 2° Pittura, scultura e arte industriale ;
- 3° Rapporti internazionali ;

- 4° Musica ;
- 5° Scienza ;
- 6° Insegnamento ;
- 7° Filantropia e bene pubblico.

II. = Delle Socie.

ART. 4. - Il numero delle Socie è indefinito. Esse si distinguono ai soli effetti della tassa, in Socie: “Ordinarie,, “ Professioniste ,, “ Equiparate alle Professioniste ,, o “ Residenti fuori del distretto postale di Firenze. ,, Sono Socie Professioniste quelle che esercitano una professione. Sono equiparate alle Professioniste le mogli e le figlie dei Professionisti. Le Socie ordinarie pagano Lire 20 di tassa di ammissione e Lire 20 ogni quadrimestre. Le Socie Professioniste e quelle equiparate alle Professioniste ne pagano 10 di tassa di ammissione e 10 ogni quadrimestre.

Le Socie residenti fuori del distretto postale di Firenze ne pagano 10 di tassa di ammissione e 10 ogni quadrimestre, se sono ordinarie ; 5 ogni quadrimestre se sono Professioniste o equiparate, ferma restando la tassa di ammissione in Lire 10.

ART. 5. - Quando le condizioni economiche del Circolo lo permettano, può essere accordata, con deliberazione del Consiglio, una riduzione delle tasse alle Parenti delle Socie con esse conviventi (1).

ART. 6. - Coloro che divengono Socie del Circolo assumono i relativi obblighi per due anni dal giorno della ammissione. Da tali obblighi non possono esimersi neppure dopo trascorsi i primi due anni se non ne facciano dichiarazione scritta sei mesi prima della scadenza del biennio.

In mancanza di tale dichiarazione l'impegno si rinnova di per sè di due anni in due anni.

ART. 7. - Le Socie che lasciano la residenza della Provincia di Firenze sono sciolte dall'obbligo di cui è detto nel precedente articolo colla fine del quadrimestre in corso, qualora non vogliano entrare nella Categoria delle residenti fuori della Provincia.

ART. 8. - Le Socie hanno la proprietà collettiva del patrimonio del Circolo e ne costi-

(1) Nell'assemblea generale del 20 Maggio 1909 fu deliberato di ridurre di un terzo la quota per persone della stessa famiglia, e conviventi, che ne facciano richiesta (madre e figlia, ava o zia e nipote, suocera e nuora, sorelle o cugine).

tuiscono l'Ente giuridico. Esse hanno uguali diritti qualunque sia la Categoria a cui appartengono. Tali diritti non sono cedibili nè transmissibili.

ART. 9. - Le Socie che per qualunque ragione cessano di appartenere al Circolo perdono ogni diritto verso il Circolo stesso e verso il patrimonio sociale.

ART. 10. - Il Consiglio Direttivo può radiare qualunque Socia senza obbligo di motivare la radiazione, contro la quale non è ammesso reclamo all'Assemblea. Prima però di procedere alla radiazione, il Consiglio dovrà invitare la Socia da radiarsi a dare le dimissioni. Qualora le dimissioni non vengano date entro 15 giorni dall'invito, la Socia dovrà ritenersi come non più appartenente al Circolo, e il suo nome verrà cancellato dall'albo delle Socie. La Socia radiata perderà ogni diritto inerente alla qualità di Socia, ma le sarà dovuto il rimborso della tassa pagata nell'ultimo quadrimestre.

ART. 11. - Ciascuna Socia può essere iscritta in una o più di una delle sezioni di cui all'art. 3. Però il diritto di voto relativo alle cariche delle sezioni, le spetterà in una sola delle sezioni a cui è iscritta.

ART. 12. - Le ammissioni delle Socie si fanno esclusivamente dal Consiglio Direttivo mediante invito. Non sono ammissibili Socie di età inferiore ai diciotto anni.

ART. 13. - Potranno essere ammesse a frequentare la Società per 15 giorni signore non residenti a Firenze, purchè siano presentate da due Socie. Il Consiglio Direttivo dovrà rilasciare loro un biglietto di frequentazione colla firma del Presidente e di due Consiglieri oltre quella delle Socie presentatrici.

III. - Del Consiglio Direttivo.

ART. 14. - Il Circolo è diretto e amministrato da un Consiglio di ventun Socie di Nazionalità Italiana.

ART. 15. - Il Consiglio ha la rappresentanza legale e amministrativa del Circolo, ne ha altresì la responsabilità morale, ne cura gli interessi economici e il progressivo sviluppo. Non ha però facoltà di obbligarlo oltre i limiti delle sue rendite reali senza l'autorizzazione dell'Assemblea.

ART. 16. - Per il primo anno sociale il Cir-

colo sarà diretto e amministrato dall'intero Comitato Promotore che funzionerà come *Consiglio Direttivo* con tutti i diritti e gli oneri che gli sono propri.

Al termine del primo anno l'Assemblea procederà alla nomina del primo Consiglio con le norme di cui agli articoli seguenti.

ART. 17. - Il Consiglio Direttivo durerà in carica due anni e sarà formato dalle Presidenti di ciascuna sezione, mentre le Consigliere rimanenti per raggiungere il numero di 21, verranno elette dall'Assemblea delle Socie con deliberazione valida a maggioranza assoluta delle votanti.

ART. 18. - Al termine di ogni anno sociale scadranno dalla carica metà, o, quando il numero non sia pari, metà più una delle Consigliere elette dall'Assemblea, che dovrà rieleggerne altrettante.

Per la prima volta le scadenze saranno determinate mediante sorteggio. Successivamente scadranno le Consigliere rimaste in carica.

Le consigliere scadute potranno sempre essere rielette.

ART. 19. - L'Assemblea nomina una Presidente e due Vice-Presidenti. Il Consiglio Direttivo

elegge fra i Consiglieri: due Segretarie, una Vice-Segretaria, una Tesoriera e un'Economa.

IV. - Degli Uffici.

ART. 20. - La Presidente impersona la rappresentanza legale e morale del Circolo. Convoca e presiede le adunanze del Consiglio e delle Assemblee. Autentica colla sua firma i mandati di esazione e di spesa e qualunque atto che importi responsabilità e obbligazione. In caso di suo impedimento la sostituirà una Vice-Presidente.

ART. 21. - Le Segretarie esercitano tutte le funzioni di Cancelleria e di Archivio. Tengono la corrispondenza, redigono e firmano i verbali delle Adunanze generali e Consiliari che dovranno essere pure sottoscritti dalla Presidente.

ART. 22. - La Tesoreria tiene in evidenza la gestione finanziaria del Circolo, ne custodisce la Cassa e cura ogni rendita del Circolo. Esige le tasse delle Socie e le altre rendite del Circolo, servendosi, a tal uopo, di Esattori di sua fiducia e sotto la sua piena responsabilità. Esegue i pagamenti sopra i mandati rilasciati da una Segretaria e autenticati dalla Presidente.

Deve tenere un libro su cui annota tutti i pagamenti e le esazioni. Deve presentare ogni mese il libro e lo stato di Cassa al Consiglio: la Presidente appone al libro la sua firma al termine di ogni mese.

ART. 23. - La Economa cura la maggiore economia nelle spese del Circolo. Rileva i bisogni di spese e riscontra la potenzialità della Cassa, fa tutti gli acquisti deliberati dal Consiglio e dall'Assemblea. Invigila alla buona conservazione dei mobili, dei locali e di quanto appartiene al Circolo. Denunzia al Consiglio gli inconvenienti e le irregolarità nella esecuzione delle spese e di tutto ciò che riguarda la vita economica del Circolo.

ART. 24. - Tra le Socie estranee al Consiglio saranno nominate dall'Assemblea nell'Adunanza annuale di Bilancio tre Revisore del Bilancio, alle quali è affidato il controllo della Amministrazione. Esse faranno a tal uopo una rigorosa relazione al Consiglio che la comunicherà all'Assemblea.

V. = Delle Sezioni.

ART. 25. - Ciascuna Socia sarà interpellata dalla Presidente se vuole essere iscritta alle sezioni e a quali di esse.

ART. 26. - Ogni sezione appena costituita nominerà fra le sue componenti almeno una Presidente e una Segretaria che staranno in carica un anno. Per costituire una sezione sarà necessario che vi sieno iscritte almeno cinque Socie.

ART. 27. - Le Presidenti e le Segretarie delle Sezioni si riuniranno in Consiglio (che sarà detto Consiglio delle Sezioni) almeno ogni mese per preparare e deliberare le proposte da farsi al Consiglio del Circolo, riguardo all'azione da esplicarsi dal Circolo stesso per il raggiungimento delle sue finalità.

ART. 28. - Ciascuna sezione si riunirà tutte le volte che la propria Presidente lo riterrà opportuno, per studiare ed escogitare i mezzi più adatti a favorire lo svolgimento del programma del Circolo nel campo delle rispettive materie letterarie, scientifiche artistiche e umanitarie.

VI. - Delle Adunanze.

ART. 29. - La Presidente adunerà il Consiglio Direttivo possibilmente non meno di una volta al mese per gli affari di ordinario interesse, ed in qualunque speciale contingenza in cui lo re-puti necessario.

ART. 30. - Il numero legale per la validità delle adunanze di Consiglio è costituito dalla metà più una delle Consigliere in carica.

ART. 31. - L'Assemblea delle Socie avrà luogo di regola almeno due volte l'anno, per deliberare intorno ai bilanci preventivo e consuntivo, ed avrà altresì luogo ogniqualvolta lo richiedono 50 o più Socie.

ART. 32. - La Presidenza aduna le Socie con lettera sottoscritta anche da una Segretaria e consegnata alla dimora di ogni Socia, almeno 5 giorni prima di quello dell'Assemblea incluso quello della consegna. In caso di giustificata urgenza il detto termine può essere ridotto fino a 24 ore.

ART. 33. - La lettera d'avviso deve contenere l'ordine del giorno su cui si svolgerà la discussione nell'Assemblea indetta.

ART. 34. - Il numero legale per la validità delle Assemblee è costituito dalla metà più una delle Socie. Dopochè sarà trascorsa una mezz'ora dall'ora indetta, l'Adunanza si riterrà valida qualunque sia il numero delle intervenute.

ART. 35. - Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti quello della Presidente conterà per due.

ART. 36. - Le deliberazioni validamente prese dall'Assemblea vincolano indistintamente le Socie comprese quelle non intervenute.

VII. - Dello scioglimento del Circolo.

ART. 37. - Lo scioglimento del Circolo e la erogazione del suo patrimonio non possono essere deliberate che a maggioranza assoluta delle Socie iscritte.

ART. 38. - La stessa condizione sarà osservata quando si tratti di modificare il presente Statuto. Qualora non sia possibile raggiungere la maggioranza assoluta delle Socie iscritte, sarà indetta una seconda adunanza in cui le modificazioni allo Statuto saranno validamente deliberate a sola maggioranza delle Socie intervenute.